

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1433/93 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 3886/92 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4b, paragrafo 8 e l'articolo 4d, paragrafo 8,

considerando che l'applicazione di talune disposizioni del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini<sup>(3)</sup>, implica una proroga artificiale di qualche giorno dei periodi di permanenza nell'azienda degli animali, espressi in mesi, definiti nel quadro del regime di premio speciale e del premio a favore del mantenimento delle vacche nutrici; che è pertanto necessario prevedere le disposizioni a tal fine necessarie;

considerando che il periodo transitorio, fissato per permettere agli Stati membri che decidano di passare dal regime generale di concessione del premio speciale al regime che prevede la sua concessione al momento della macellazione di poter applicare parallelamente entrambi i regimi, si è rivelato insufficiente; che occorre prorogare il termine previsto a decorrere dal 15 maggio 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1993.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3886/92 del Consiglio<sup>(4)</sup> è modificato come segue:

1) È inserito il seguente articolo:

« *Articolo 45 bis*

Determinazione dei periodi di detenzione

L'ultimo giorno dei periodi di detenzione di cui agli articoli 4, 16, 23 e 57 è il giorno, lavorativo o meno, che precede il giorno che reca la stessa cifra del giorno di decorrenza. »

2) All'articolo 57, paragrafo 2, i termini « al più tardi » sono sostituiti dai termini « e dal 15 maggio al 30 giugno 1993 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il disposto dell'articolo 1, punto 2 si applica a decorrere dal 15 maggio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20.